



Verbale di Assemblea Straordinaria

L'anno duemilaventini il giorno quindici del mese di Ottobre, alle ore sedici, presso la sede di via F. Insolera n. 4, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "Autismo Domani ONLUS" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello Statuto sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 recante "Codice del Terzo Settore";
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori soci: Pavone Sebastiano, Gula Giuseppe Ettore, Mangiameli Giuseppa, Cappello Valentina, Capuana Maria, Nicosia Marco, Marino Teresa, Maglito Elisabetta, Vacante Patrizia.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Sig. Pavone Sebastiano, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Gula Giuseppe Ettore.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. nove soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare validamente in sede di prima (od eventualmente seconda) convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale e che tali modifiche rispondono all'esigenza inderogabile di recepire gli adeguamenti normativi imposti dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2 lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106", al fine di potere ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Si rappresenta, infatti, che, per gli Enti iscritti ai registri nazionali e regionali della promozione sociale, ai registri regionali del volontariato e all'anagrafe delle ONLUS, è necessario procedere agli adeguamenti statutari nel termine del 31 ottobre 2020, previsto dall'art. 101 comma 2 decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, così come prorogato dall'art. 35 del decreto legge "Cura Italia" (D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27).

Gli adeguamenti statutari che si sottopongono all'attenzione e alla deliberazione dell'Assemblea sono stati introdotti in applicazione di quanto statuito dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, tenendo doverosamente conto di tutto quanto ulteriormente precisato, specificato e chiarito con le numerose Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intervenute sul tema degli adeguamenti statutari (Circolare del 29 dicembre 2017; Circolare del 27 dicembre 2018, Circolare del 31 maggio 2019) nonché dell'unico intervento dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento avvenuto in occasione di Telefisco 2018 e tenendo, infine, conto di quanto specificato dalla Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019 in risposta al quesito posto dal Forum Nazionale del Terzo Settore.

Gli adeguamenti statutari sono stati adottati per consentire all'Associazione Autismo Domani di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore ottenendo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, Sezione "Organizzazioni di Volontariato" (ai sensi dell'art. 46 Decreto legislativo 117/2017). Attualmente, l'Associazione è iscritta nel Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato al n. 1402 - sezione b per effetto del D.S. n. 445 dell'8 marzo 2012.

Con riguardo alla riforma del Terzo settore è doveroso rammentare che la stessa è in continua evoluzione e necessita sia dell'adozione di decreti attuativi sia di provvedimenti comunitari. Non è

da escludersi anche la possibilità di ulteriori interventi legislativi modificativi del Codice del Terzo Settore.

Per questa ragione, si chiede all'Assemblea di deliberare espressamente l'autorizzazione al Presidente e al Consiglio direttivo a riportare nuovamente all'attenzione degli organi deliberanti ogni eventuale adeguamento statutario o valutazione di iscrizione in altra delle sette sezioni possibili del RUNTS, alla luce dei pareri della UE e dei decreti attuativi.

Tutto ciò premesso e illustrato, si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione sino ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e delibera di chiedere, quando gli uffici del RUNTS saranno operativi, l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, Sezione "Organizzazioni di volontariato".

Delibera, altresì, di autorizzare il Presidente e il Consiglio direttivo a riportare nuovamente all'attenzione dell'Assemblea ogni eventuale adeguamento statutario o valutazione di iscrizione in altra delle sette sezioni possibili del RUNTS, alla luce dei pareri della UE e dei decreti attuativi.

Il Presidente viene incaricato dall'Assemblea di:

- compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto;
- compiere tutte le pratiche per la comunicazione del presente verbale e delle modifiche statutarie alla Regione Siciliana, Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Servizio 3 Terzo Settore, Volontariato, servizio Civile;
- compiere tutte le pratiche necessarie per la richiesta di iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, Sezione "Organizzazioni di volontariato".

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciotto, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Gula Giuseppe Ettore

Il Presidente

Pavone Sebastiano ASSOCIAZIONE

AUTISMO DOMANI ONLUS

V. F. Insolera, 4 - 96016 Lentini (SR)

Tel. 095 7835601 - 095 940534

Cod. Fisc.: 91014620891

I SOCI:

Mangiameli Giuseppa

Cappello Valentina

Capuana Maria

Nicosia Marco

Marino Teresa

Maglito Elisabetta

Vacante Patrizia

05/11/2020

PAVONE SEBASTIANO, A.S.

ESENTE

Capo Team 2 - UT. Strada

Massimo

2

Sebastiano

pubblicitaria

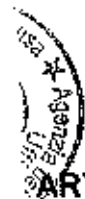
Associazione Autismo Domani O.D.V.



AUTISMO DOMANI
O.D.V.

file fine fine

Statuto



ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE.....	3
ART. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'	3
ART. 3 - MODALITA' DI INTERVENTO	4
ART. 4 - AFFILIAZIONI	6
ART. 5 - OPERAZIONI FINANZIARIE	6
ART. 6- SOCI	6
ART. 7- ORGANI.....	7
ART. 8- ASSEMBLEA DEI SOCI	7
ART. 9- PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO.....	8
ART. 10- LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE	9
ART. 11- CARICHE SOCIALI E DURATA	9
ART. 12- BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE.....	9
ART. 13- PATRIMONIO ED ENTRATE.....	10
ART. 14- SCIoglimento.....	11
ART. 15- CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....	12
ART. 16- NORME DI RINVIO.....	12
ALLEGATO 1.....	13-14

Sebastiano
Sebastiano

1. ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. In data 6 febbraio 2010, con scrittura privata registrata il 10 febbraio 2010, è stata costituita l'Associazione "Autismo Domani ONLUS", ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. Successivamente, con Decreto R.S. n. 445 dell'8 marzo 2012 è stata iscritta al n. 1402 nella sezione b) socio sanitaria del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato previsto dalla L.R. 7 giugno 1994 n. 22.

2. Ai Sensi del decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente.

3. L'Associazione è costituita tra genitori, familiari, amministratori di sostegno e tutori di persone con disturbo dello spettro autistico o affette da Disturbo Generalizzato dello sviluppo.

4. L'Associazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 e dell'art. 32 comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, aggiunge alla propria denominazione, "Autismo Domani", quella di Organizzazione di Volontariato (ODV) e di Ente del Terzo Settore (ETS). L'associazione utilizzerà nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione ODV e ETS e gli estremi dell'iscrizione con decorrenza dall'ottenimento dell'iscrizione nel RUNTS.

5. L'Associazione ha sede in Lentini (SR) in Via Filadelfo Insolera n. 4 ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della regione Sicilia. Lo spostamento della sede, all'interno della provincia di SR, può essere effettuato senza che ciò comporti modifica allo statuto.

6. L'Associazione ha durata illimitata.

2. ART. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva delle seguenti attività di interesse generale in favore delle persone autistiche con disturbo dello spettro autistico o affette da Disturbo Generalizzato dello sviluppo:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 decreto legislativo n. 117/2017, comma 1 lett. a);

b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità, in favore delle persone con disturbo dello spettro autistico (art. 5 decreto legislativo n. 117/2017, comma 1, lett. w).

Tali attività saranno svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5 decreto legislativo 117/2017, nel rispetto dei limiti e dei criteri sanciti dalla legge e definiti con decreti ministeriali ai sensi dell'art. 6 decreto legislativo 117/2017. Le attività diverse saranno definite con apposito atto deliberativo del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

2. L'Associazione ha come obiettivo primario il miglioramento della qualità della vita delle persone con autismo e delle loro famiglie. Gli obiettivi e i principi sono quelli affermati nella "Carta dei diritti delle persone autistiche" di Autisme Europe annessa allo statuto.

3. L'Associazione potrà promuovere e sostenere tutte le iniziative ritenute idonee a migliorare le forme di assistenza e trattamento delle persone autistiche, ad incrementare le conoscenze sull'autismo e a diffondere nella collettività e nelle istituzioni una maggiore consapevolezza e un maggior rispetto delle specifiche esigenze delle persone autistiche.

4. Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione si propone di:

- 1) Creare un collegamento tra le famiglie
- 2) Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione.
- 3) Promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, genitori e operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali sull'autismo e disturbo generalizzato dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze.
- 4) Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole; enti locali; ASL; ospedali; istituti di ricerca e cura ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative; sociosanitarie; riabilitative; sportive; avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.
- 5) Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative e con le medesime finalità di questa associazione allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.

6) Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere (in particolare con l'Associazione Internazionale Autismo Europa) di cui si condividono reciprocamente gli obiettivi.

5. L'associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 decreto legislativo 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

6. I volontari sono persone che per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si fa integrale riferimento all'art. 17 del Decreto legislativo 117/2017 e ss.mm.ii.

7. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nel rispetto dei limiti sanciti dall'art. 33 comma 1 del decreto legislativo 117/2017.

ART. 3 - SOCI

1. Sono soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e si obbligano a rispettare il regolamento, impegnandosi a partecipare effettivamente alle attività sociali. Il numero di associati non può essere inferiore a quello stabilito dal decreto Legislativo 117/2017 ss.mm.ii.

2. I soci si distinguono in fondatori, ordinari e sostenitori.

3. I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

4. I soci ordinari sono i tutori, gli amministratori di sostegno e i familiari intesi come parenti fino al 2° grado in linea retta ed al 4° grado in linea collaterale.

5. Sono soci sostenitori tutti coloro che aderiscono liberamente all'Associazione.

6. Ciascun associato ha un voto a condizione che sia iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati.

7. I soci, per essere ammessi all'Associazione, devono rivolgere domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare, senza riserva, lo statuto dell'Associazione. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

8. All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota associativa. Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato annualmente entro il mese di febbraio. Il socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al versamento dell'intera quota annuale.

9. Lo status di socio ha carattere permanente. I soci cessano di appartenere all'Associazione oltreché per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda. La decadenza si verificherà per morosità nel pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo può dichiarare l'esclusione del socio che non è in regola con i contributi associativi da almeno 18 mesi, che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto e che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

10. Il socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale.

11. I Soci hanno il diritto di voto nelle assemblee associative; il diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; il diritto a frequentare i locali dell'associazione; il diritto a prendere visione dei bilanci e a consultare i libri associativi; il diritto a essere rimborsati ai sensi dell'art. 17 comma 3 del decreto legislativo 117/2017. I Soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto e i regolamenti interni; di svolgere la loro attività in maniera personale, spontanea e gratuita, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà; di versare la quota associativa.

ART. 4 - ORGANI

1. L'Associazione ha i seguenti organi:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente

2. L'Associazione provvederà alla nomina di un Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ove dovesse superare per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (ovvero i diversi limiti comunque stabiliti dalla legge di volta in volta vigente):

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

3. Provvederà, altresì, alla nomina dell'organo di controllo ove dovessero costituirsi patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

4. L'organo di Controllo designato ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sarà monocratico e svolgerà le funzioni ad esso espressamente assegnate dagli artt. 30 e 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

5. L'Associazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ove dovesse superare per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (ovvero i diversi limiti comunque stabiliti dalla legge di volta in volta vigente):

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
 - 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

6. Provvederà, altresì, alla nomina del revisore legale dei conti ove dovessero costituirsi patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

7. La nomina dell'Organo di controllo e dell'incaricato della revisione legale dei conti è demandata all'Assemblea Ordinaria e la determinazione della misura dei compensi al Consiglio Direttivo.

ART. 5 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria) è composta dai soci fondatori, ordinari e sostenitori.

2. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno

3. Sono compiti dell'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- b) nomina e revoca, quando presente, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo di cui all'art. 30 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- c) approva il bilancio di esercizio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) l'approvazione di eventuali regolamenti interni elaborati dal Consiglio Direttivo; delibera su ogni altro argomento che il consiglio Direttivo intendesse sottoporle. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo statuto o dall'atto costitutivo alla sua competenza.

4. Sono devolute all'Assemblea straordinaria le seguenti competenze: modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione; trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

5. Tutte le assemblee sono convocate dal Presidente, tramite posta ordinaria o MAIL o PEC. La convocazione viene inviata con indicazione della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione e inoltrata agli associati almeno quindici prima di tale data. Le assemblee possono altresì essere convocate ad iniziativa di un decimo dei soci oppure su iniziativa di due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

6. Ogni socio ha diritto ad un voto.

7. Ogni socio, in sede di assemblea, può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2372 c.c., in quanto compatibili. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è presa a maggioranza ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 6 - PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Presidente presiede e convoca l'assemblea dei soci.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
3. Il Presidente presiede e convoca il C.D. ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e per gli adempimenti previsti dallo Statuto. Il C.D. è convocato anche quando da parte di almeno 3 componenti ne venga fatta richiesta.
4. Il Presidente è sostituito in caso di assenza dal Vice Presidente.
5. Il C.D. è costituito, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Ottemperando a quanto statuito dall'Art. 26 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e con decorrenza dall'effettiva iscrizione e operatività del RUNTS, gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
6. Il C.D. nomina al suo interno un Segretario e un Tesoriere.
7. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del C.D. e coadiuva il presidente e il C.D. nell'esplicazione delle attività eseguite che si rendano necessarie opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del C.D., nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
8. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
9. Il C.D. ha compiti di promozione, controllo ed indirizzo dell'Associazione e opera in esecuzione delle deliberazioni dell'Associazione. Ogni sua deliberazione è a maggioranza dei presenti.
10. Il Consiglio Direttivo cura: a) l'esatta osservanza dello Statuto da parte di tutti i soci; b) convoca l'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme statutarie e esegue le deliberazioni dell'assemblea; c) amministra il patrimonio dell'Associazione e ne cura l'incremento; d) in tempo utile per convocare l'assemblea ordinaria, predispone il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; e) al raggiungimento delle soglie che ne sanciscono l'obbligatorietà ai sensi dell'art. 14 Decreto legislativo 117/2017, predispone, anche avvalendosi dell'apporto dei professionisti necessari e dell'Organo di Controllo ove nominato, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida

adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta; f) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 decreto legislativo 117/2017 nella nota integrativa al bilancio; g) delibera l'ammissione e l'esclusione di associati; h) tiene ed aggiorna l'elenco dei soci anche in relazione alla loro regolare adesione; i) su proposta del Presidente, può nominare i componenti di un Comitato Scientifico e ne stabilisce il numero, le funzioni e gli obiettivi; l) determina le quote sociali.

ART. 7 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione tiene:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
- d) I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Segretario designato nell'ambito del CD. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: la richiesta di esame deve essere presentata per iscritto e con motivazione al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo riscontrerà tale richiesta nel termine di trenta giorni. Il diritto di esame comprende il diritto di visionare i libri e riguarda l'intero contenuto dei libri sociali; il diritto del socio di esaminare i libri sociali si estende anche al diritto di visionare atti e documenti aventi funzione di completamento dei verbali, e perciò anche all'elenco degli interventi e delle deleghe anche al fine di verificare chi ha concorso all'approvazione delle delibere assembleari; il socio ha diritto a esaminare i libri sociali solo presso la sede associativa.

ART. 8 - CARICHE SOCIALI E DURATA

- 1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di quattro anni, ma possono essere riconfermate anche a tempo indeterminato dall'assemblea dei soci.
- 2. Quando il Presidente, per qualsiasi motivazione cessa dalle sue funzioni, sono automaticamente decaduti tutti gli incarichi da esso attribuiti.

ART. 9 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Entro il 28 Febbraio di ciascun anno l'assemblea dei soci predispone il bilancio preventivo ed approva il bilancio consuntivo dell'anno sociale precedente.
3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 gg. che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano i requisiti per la consultazione dello stesso.
4. L'Associazione deve tenere i registri contabili obbligatori ed il libro degli inventari. Tutti i movimenti contabili devono essere supportati da documenti giustificativi. I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, portano la firma congiunta del Presidente o di un suo delegato e del Tesoriere.
5. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
6. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 10 - PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è composto da beni mobili ed immobili provenienti a qualsiasi titolo da acquisti, donazioni, oblazioni, lasciti o eredità, contributi erogati dagli Enti Pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, rimborsi per le donazioni di servizi nonché delle quote associative.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori nella misura di € 55,00 pro quota, all'atto della sottoscrizione del presente statuto.
3. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 117/2017.

4. L'associazione, per le attività di interesse generale prestate, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 117/2017.
5. Il C.D. annualmente stabilisce la quota di versamento da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.
6. All'atto di costituzione la quota di versamento annua viene stabilita nella misura di €. 55,00.
7. Annualmente può essere stabilita diversa quota di versamento su proposta e approvazione del C.D.
8. I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato al fondo di dotazione.
9. L'adesione all'Associazione non comporta obbligo di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.

ART. 11 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti, come da art. 21 del codice civile.
2. L'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.
3. L'Assemblea deciderà, con le stesse modalità, chi dovrà svolgere le funzioni di liquidatore.
4. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del decreto legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 12 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
2. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Catania.

ART. 13 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile.



Gala Puzze

Carre Sebastiano